

A cura di Salvatore Cortese

# Reddito e Pensione di cittadinanza: istruzioni Inps

Circolare n. 43

Categoria: **Previdenza e lavoro**  
Sottocategoria: **Politiche attive**

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. Con la Circolare n. 43 del 20.03.2019, l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative all’individuazione dei requisiti di accesso e alle modalità di richiesta ed erogazione del beneficio. Per completezza di informazione va chiarito che entro la fine del mese il DL 4/2019 sarà convertito in Legge, pertanto si fa presente che le istruzioni contenute nella Circolare in commento non tengono conto delle modifiche apportate durante l’iter di conversione.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Richiesta del beneficio</b> .....	2
<b>Requisiti soggettivi di accesso</b> .....	3
<b>Requisiti patrimoniali e reddituali</b> .....	3
<b>Incompatibilità con beni durevoli</b> .....	4
<b>Compatibilità con altri benefici e con attività lavorativa</b> .....	4
<b>Calcolo del beneficio economico</b> .....	5
<b>Modalità di erogazione e utilizzo</b> .....	5
<b>Durata del beneficio</b> .....	6
<b>Monitoraggio delle risorse disponibili</b> .....	6
<b>Riferimenti normativi</b> .....	6
<b>Allegato 1</b>	
L’Esperto risponde.....	7

**Premessa**

Il reddito di Cittadinanza (Rdc) è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.



**OSSERVA** - Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. I requisiti di accesso e le regole di definizione sono i medesimi per entrambe le misure, salvo quanto diversamente specificato.

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dalla DID:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione;</li> <li>• i percettori di Rdc pensionati;</li> <li>• i beneficiari della Pdc;</li> <li>• i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;</li> <li>• i soggetti con disabilità qualora non sia previsto il collocamento mirato.</li> </ul>

**Richiesta del beneficio**

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dopo il 5° giorno di ogni mese. La richiesta può essere inoltrata in modalità telematica accedendo con SPID al portale [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it), oppure, in alternativa, tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o recandosi presso gli uffici postali.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell'Inps.

I dati contenuti nella domanda devono essere trasmessi dagli intermediari - entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta - all'Inps che, entro i successivi 5 giorni lavorativi, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.



La domanda viene definita dall'Inps entro la fine del mese successivo alla data di trasmissione della stessa all'Istituto.

### Requisiti soggettivi di accesso

Ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 4/2019, il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano:

- in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenti in Italia da almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

### Requisiti patrimoniali e reddituali

Per la verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali fa fede l'attestazione ISEE (ordinaria o corrente), nella quale sia presente il richiedente il Rdc, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge istitutivo del Rdc, il nucleo familiare deve essere in possesso dei **seguenti requisiti reddituali e patrimoniali**:

- un valore dell'**ISEE inferiore a 9.360 euro**;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore a 30.000 euro**;
- un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo (le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità presente nel nucleo);
- un valore del **reddito familiare** inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla PdC. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

### Scala di equivalenza per il RdC

Parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.



### Esempio di calcolo del patrimonio mobiliare

*Nucleo familiare composto da 5 persone di cui 3 figli*

*In tal caso il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a **11.000 euro**, così determinato: 6.000 euro + [2.000 X 4 (ovvero il numero di componenti il nucleo familiare successivi al primo)] = 14.000 euro, ridotto a **10.000 euro (valore massimo)**, incrementato di **1.000 euro per il terzo figlio**.*

### Incompatibilità con beni durevoli

Con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve essere:

- **intestataro** a qualunque titolo o avente piena disponibilità **di autoveicoli**, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli **di cilindrata superiore a 1.600 cc**, nonché **motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- **intestataro** a qualunque titolo o avere piena disponibilità **di navi e imbarcazioni da diporto**.

### Compatibilità con altri benefici e con attività lavorativa

Il Rdc è compatibile con il godimento della NASpl o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.



**NOTA BENE** - Ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del DL 4/2019, il Rdc è compatibile, inoltre, con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare purché siano mantenuti i requisiti previsti.

In questa ipotesi, alla presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E del modulo di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE, compilando in tal caso il modello "Rdc/Pdc - Com Ridotto".

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

**Calcolo del beneficio economico**

Il beneficio economico del Rdc, a norma dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 4/2019, si compone di due elementi:

Quota A	Quota B
✓ corrispondente ad una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui (500 euro mensili), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro);	✓ corrispondente ad una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui (280 euro al mese). In caso di Pdc, il limite massimo corrisponde a 1.800 euro annui.

Se si vive in abitazione di proprietà acquistata o costruita con l'accensione di un mutuo, la quota B è concessa fino ad un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili).

In ogni caso, il beneficio economico non può superare l'importo di 9.360 euro annui e non può, altresì, essere inferiore a 480 euro annui. Pertanto laddove risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).



**Esempio Rdc**

*Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenni in possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc (scala di equivalenza 1,6).*

*Il suddetto nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e non paga il mutuo.*

*Reddito di 4.530 euro.*

*Abitando in una casa di proprietà e non avendo alcun mutuo in corso, a tale nucleo spetta solo la quota A, determinata per differenza tra:*

*6.000 euro (soglia massima di reddito annua), moltiplicata per la s.e. (1,6 quella relativa all'esempio in commento);*

*e il reddito familiare (nell'esempio pari a 4.530 euro).*

*Pertanto si avrà: (6.000X1,6) - 4.530 = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.*

**Modalità di erogazione e utilizzo**

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Rdc che deve essere ritirata presso le Poste dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Attraverso la Carta è possibile:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquistare beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell'affitto, nell'ipotesi in cui l'importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione;</li> </ul>

- effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.

Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto **divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.**

#### Durata del beneficio

Ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto in esame, il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 2 del DL n. 4/2019 e, comunque, per un periodo continuativo **non superiore a diciotto mesi.**



**OSSERVA** - Il Rdc può essere rinnovato per altri 18 mesi, previa sospensione per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo.

La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

#### Monitoraggio delle risorse disponibili

Il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi è di competenza dall'Inps che - in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse - ristabilisce la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni saranno sospese. Tuttavia, la rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

#### Riferimenti normativi

- DL n. 4/2019;
- Circolare Inps n. 43/2019;

## Allegato 1

## L'Esperto risponde...

Oggetto: Requisiti reddituali Pensione di cittadinanza

## QUESITO



Ho 68 anni e vivo in un'abitazione di proprietà insieme a mia moglie che di anni ne ha 70. Qual è il valore massimo di reddito familiare per poter accedere alla Pensione di cittadinanza?

## SOLUZIONE



Anzitutto bisogna considerare il parametro della scala di equivalenza che, in base all'articolo 2, comma 4, del decreto legge in oggetto, è ottenuto nel seguente modo:

- parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare;
- incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18;
- e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni.

Posto che il suo nucleo familiare è composto da 2 soggetti entrambi over 67, il parametro da considerare ai fini della scala di equivalenza è pari a **1,4**, determinato dalla **somma del parametro 1** (riferito al primo componente) e del **parametro 0,4** (riferito al successivo componente di età maggiore di anni 18).

A questo punto, considerato che per la Pensione di cittadinanza il reddito massimo annuo non deve superare il valore di 7.560 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente, **il valore massimo di reddito familiare** per poter accedere alla **Pdc** è la risultante del valore ottenuto moltiplicando la soglia di 7.560 euro per il predetto parametro della scala di equivalenza, vale a dire **7.560X1,4=10.584 euro**.